

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

AVVISO PUBBLICO

(Allegato alla Determinazione dirigenziale AL/AIE n. 59 del 7.11.2017)

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 23 agosto 2011, n. 35, come modificata dall' art. 54, L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 e dall'art. 1, comma 1, lett. a) e b), L.R. 30 agosto 2017, n. 48. Rinnovazione procedimento.

Art. 1
(Finalità)

1. Con il presente Avviso pubblico è rinnovato il procedimento per l'elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale in seguito alle modifiche apportate alla L.R. 35/2011 ad opera della L.R. 48/2017.
2. Con il presente Avviso il Consiglio regionale non pone in essere alcuna procedura concorsuale o pre-concorsuale ma disciplina, in particolare, il termine e le modalità per la presentazione di ulteriori candidature al fine di aggiornare l'elenco già predisposto ai sensi dell'Avviso approvato con determinazione dirigenziale ALAIE n. 42 del 5.6.2015, pubblicato sul BURAT ordinario n. 21 del 17 giugno 2017.

Art. 2
(Elezione e durata)

1. In conformità a quanto previsto dai commi 5 e 5 bis dell'art. 6, L.R. 35/2011 il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e' eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli e decade con lo scioglimento del Consiglio regionale. Se dopo tre votazioni, effettuate in tre sedute consecutive e comunque non prima di quarantacinque giorni dall'ultima votazione, nessun candidato raggiunge il quorum richiesto dal comma 5, dell'art. 6 della L.R. 35/2011 il Consiglio procede ad ulteriore votazione, ed e' nominato Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

Art. 3
(Funzioni del Garante)

1. L'Ufficio del Garante, nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:
 - a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 35/2011 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

- b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui al comma 2, dell'art. 6 della L.R. 35/2011 dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono un'attività inerente a quanto segnalato;
- c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
- d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;
- e) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 35/2011 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;
- f) propone all'assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Art. 4 (Requisiti)

1. Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale è scelto:
 - a) tra persone che abbiano svolto attività di grande responsabilità e rilievo in ambito sociale e che conoscano a fondo le problematiche della reclusione e del rapporto mondo esterno - mondo interno, con attenzione particolare al dettato costituzionale del reinserimento dei detenuti;
 - b) tra personalità con comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, scienze sociali e dei diritti umani e con esperienza in ambito penitenziario;
 - c) tra professori universitari ordinari di materie giuridiche o sociali, che abbiano svolto ricerche sulle tematiche penitenziarie e detentive;
 - d) tra personalità di alta e riconosciuta professionalità o che si siano distinte in attività di impegno sociale;
 - e) tra candidati che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e che hanno una indiscussa e acclarata competenza nel settore della protezione dei diritti fondamentali, con particolare riguardo ai temi della detenzione.

Art. 5 (Cause ostative)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.Lgs n. 235 del 31.12.2012 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”* non possono essere eletti Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale :

- a) *coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*
- b) *coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);*
- c) *coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;*
- d) *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);*
- e) *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*
- f) *coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 235/2012, l'eventuale elezione a Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di coloro che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 1 è nulla. Il Consiglio regionale è tenuto a revocare l'elezione non appena venuto a conoscenza dell'esistenza della condizione stessa.

Art. 6 (Incompatibilità)

1. La carica del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale è incompatibile con quella di:

- a) membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale;
- b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
- c) con l'espletamento di attività libero-professionali che possano determinare situazioni di conflitto di interessi con l'Ufficio ricoperto.

2. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.

Art. 7

(Adempimenti a carico dei candidati dipendenti in servizio presso una pubblica amministrazione)

1. Colui che presenta la candidatura per l'elezione a Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che sia dipendente di una pubblica amministrazione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima dell'elezione, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere tale carica.
2. Ai sensi dell'art. 53 del Dlgs 165/2001 non possono essere conferiti incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Art.8

(Trattamento economico)

1. Al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale è attribuita un'indennità di funzione mensile pari al 35% dell'indennità mensile di carica spettante ai Consiglieri regionali ed è riconosciuto il rimborso delle spese debitamente documentate nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Art. 9

(Termine e modalità per la presentazione della candidatura)

1. La candidatura per l'elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, redatta secondo il modello Allegato A), reperibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale www.consiglio.regione.abruzzo.it, deve essere trasmessa, entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT, al Consiglio regionale - Servizio Affari Istituzionali ed Europei (Via M. Iacobucci, n. 4 - 67100 L'Aquila) con una delle seguenti modalità:
 - a) invio a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo sopra indicato; a tal fine farà fede la data di spedizione;
 - b) invio a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.crabruzzo.it in questo caso i documenti dovranno essere firmati digitalmente con firma elettronica certificata, a tal fine farà fede la data di invio¹

1 (NOTA BENE: 1) La casella di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non è abilitata alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata; **2)** l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; **3)** in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni,) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale; **4)** nella comunicazione devono essere indicati con precisione la/le struttura/e destinataria/e e i dati identificativi del mittente; **5)** il singolo documento destinato a più Servizi del Consiglio regionale deve essere trasmesso in un unico messaggio PEC al Protocollo Generale che provvede allo smistamento alle strutture destinatarie; **6)** ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, xml. **Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, rar, ecc.),**

- c) consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Consiglio regionale, sede di L'Aquila in via M. Iacobucci, 4. A tal fine la consegna dovrà essere effettuata negli orari di apertura degli uffici: dal lun. al ven. dalle 8.00 alle 14.00 e il mar/ giov anche dalle 14.30 alle 17.30.
2. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
 3. La candidatura per l'elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale deve essere corredata dei seguenti documenti:
 - *curriculum vitae*, redatto in formato europeo, (<https://europass.cedefop.europa.eu/it>) debitamente datato e firmato, privo dei dati personali non pertinenti, comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 dell'Avviso;
 - dichiarazione sostitutiva dell'interessato redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 recante "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*", secondo il modello Allegato B), relativa all'assenza di cause ostative di cui all'articolo 5 e di incompatibilità di cui all'art. 6 del presente Avviso, corredata di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'interessato in corso di validità.
 4. Sulla busta contenente la candidatura, ovvero nella nota di invio a mezzo posta certificata, va apposta la dicitura: "**Candidatura per l'elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.**"
 5. Non sono prese in considerazione le domande di candidatura pervenute oltre il termine di presentazione previsto dal presente Avviso.
 6. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 10

(Disciplina relativa alle domande già presentate ai sensi dell'Avviso approvato con determinazione dirigenziale ALAIE n. 42/2015)

1. In conformità a quanto disposto dal Consiglio regionale nella seduta del 31 ottobre 2017, restano confermate le candidature presentate ai sensi dell'Avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale ALAIE n. 42 del 5.6.2015, pubblicato sul BURAT ordinario n. 21 del 17 giugno 2015.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare, entro 15 giorni dalla richiesta formulata dal Servizio Affari Istituzionali ed Europei, eventuali fatti/stati sopravvenuti che costituiscono ai sensi dell'art. 5 cause ostative o che hanno fatto venir meno cause ostative già dichiarate e previste dall'Avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale ALAIE n. 42 del 5.6.2015. In assenza di tale comunicazione saranno valutate le dichiarazioni sostitutive già acquisite ai sensi dell'Avviso pubblico di cui alla predetta determinazione dirigenziale ALAIE n. 42 del 5.6.2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono trasmettere, nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, il proprio curriculum vitae aggiornato. In assenza di tale trasmissione sarà valutato il curriculum già acquisito ai sensi dell'Avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale ALAIE n. 42 del 5.6.2015.
4. Il candidato dipendente di una pubblica amministrazione, che ha già presentato la candidatura ai sensi dell'Avviso di cui alla determinazione dirigenziale ALAIE n. 42 del

pur non invalidando la ricezione del messaggio di PEC, non potranno essere protocollati né smistati alle competenti strutture destinatarie

5.6.2015, è tenuto ad inviare la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere l'incarico di Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nel termine di cui all'art. 7 del presente avviso.

Art. 11 **(Istruttoria delle candidature)**

1. Il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, valutata la tempestività e la completezza formale delle candidature, trasmette per il seguito di competenza, le candidature, i curriculum vitae nonché le dichiarazioni sostitutive e le eventuali preventive autorizzazioni delle amministrazioni di appartenenza a ricoprire la carica di Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, al Consiglio regionale che procede alla elezione previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 e delle eventuali cause ostative e di incompatibilità di cui agli artt. 5 e 6 dell'Avviso.
2. La candidatura:
 - a) è tempestiva se pervenuta nei termini e nelle modalità previste dall'Avviso.
 - b) è completa se alla stessa è allegato il curriculum vitae, datato e firmato con firma autografa o firma elettronica certificata, la dichiarazione sostitutiva e un valido documento di identità. Colui che firma la documentazione richiesta dall'Avviso con forma elettronica certificata può omettere di allegare il documento di identità.

Art. 12 **(Trattamento dati e trasparenza)**

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 e 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese, nonché, nel caso di elezione, per l'assolvimento dei fini istituzionali connessi allo svolgimento dell'incarico di Garante dei detenuti.
2. Gli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* dei dati personali, se pertinenti, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi, attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.
3. Ai sensi dell'art. 37 bis della L.R. 10.8.2010 n. 40 *"Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari"* il Consiglio regionale pubblica per chi è titolare di una carica conferita dal Consiglio stesso, i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento alla dichiarazione annuale dei redditi propria, del coniuge e dei figli conviventi se gli stessi vi consentono, l'elenco dei beni immobili e mobili registrati posseduti, le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie